



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Alfieri 7 - 10092 Beinasco (TO)

tel. 01139891 - Posta Elettronica Certificata:

protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER PERSONE CON DISABILITÀ E DISCIPLINA DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 2 ottobre 2025

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONI	3
ART. 2 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO COMUNALE	3
ART. 3 – DESTINATARI DEL CONTRASSEGNO.....	3
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO	3
ART. 5 – PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ	4
ART. 6 – VALIDITÀ DEL CONTRASSEGNO	4
ART. 7 MODALITÀ DI UTILIZZO	5
ART. 8 DECESSO O EMIGRAZIONE DEL TITOLARE DEL CONTRASSEGNO	5
ART. 9 – TIPOLOGIE DELLE AREE DI SOSTA RISERVATE AI VECOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	5
ART. 10 – ISTITUZIONE E RICHIESTA DI UN PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ “NON PERSONALIZZATO”	6
ART. 11 – PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI STALLI DI SOSTA PER PERSONE CON DISABILITÀ “PERSONALIZZATI” IN ZONA AD ALTA DENSITÀ DI TRAFFICO OVE NON VIGANO DIVIETI DI FERMATA E DI SOSTA	7
ART. 12 – RIEPILOGO FASI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STALLO DI TIPO PERSONALIZZATO O NON PERSONALIZZATO	8
ART. 13 – ATTI VIETATI	8
ART. 14 – SANZIONI	9
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE	9

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) <<Codice>>, il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, come modificato ed integrato dalle leggi e decreti successivi attualmente vigenti;
- b) <<Regolamento>>, il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, come modificato ed integrato da leggi e decreti successivi attualmente vigenti;
- c) <<Contrassegno>>, il contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento.
- d) <<Regolamento comunale>>, il presente regolamento.

ART. 2 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Il presente Regolamento comunale ha per oggetto la realizzazione degli spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità al fine di garantirne il diritto alla mobilità in condizioni di equità, autonomia e sicurezza, promuovendo l'inclusione e rimuovendo gli ostacoli alla fruizione degli spazi pubblici; in particolare vengono disciplinati i seguenti procedimenti:

- a) rilascio, rinnovo e duplicato dei contrassegni per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 188 del Codice e dell'art. 381 del Regolamento e ss.mm.ii;
- b) istituzione degli stalli di sosta generici riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità;
- c) istituzione degli stalli di sosta personalizzati riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità.

ART. 3 – DESTINATARI DEL CONTRASSEGNO

Il contrassegno della persona con disabilità può essere rilasciato ai seguenti soggetti/utenti muniti della necessaria certificazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico Legale dell'A.S.L. di appartenenza o, in alternativa, del verbale delle commissioni mediche integrate riportanti la sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del contrassegno ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 5 del 2012:

- a) coloro che abbiano una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del Regolamento);
- b) i non vedenti (art.12, comma 3, D.P.R. 503/96).

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO

Le caratteristiche del contrassegno sono quelle stabilite per tutto il territorio nazionale dal Regolamento, come specificatamente modificato dal D.P.R. 30.07.2012, n° 151, in osservanza alla Raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998 sul contrassegno di parcheggio per persone con disabilità.

ART. 5 – PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ

1. Il Comando di Polizia Locale rilascia ai cittadini con disabilità residenti nel comune di Beinasco i contrassegni di parcheggio di cui all'art.188. del Codice della Strada, al fine di poter utilizzare le strutture atte a consentire e agevolare la loro mobilità e di poter circolare e sostare con il veicolo a loro servizio (purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico), nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare ovvero quando sono stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata limitata o vietata la sosta.
2. Per la richiesta del contrassegno occorre ritirare l'apposito modulo reperibile presso:
 - a) Comando di Polizia Locale, sito a Beinasco, corso Cavour n. 1;
 - b) sito internet del Comune di Beinasco.
3. In caso di primo rilascio, se permanente, occorrerà presentare 2 foto tessere recenti e il verbale della commissione medico/legale dell'Asl attestante il possesso delle condizioni di rilascio; se temporaneo, anche due marche da bollo.
4. In caso di rinnovo, se permanente, occorrerà presentare il certificato rilasciato dal medico curante, se temporaneo, il verbale della commissione medico/legale e due marche da bollo.
5. In caso di richiesta di duplicato occorrerà allegare il contrassegno deteriorato o illeggibile e due foto tessere.
6. In caso di smarrimento o furto sarà necessario allegare la denuncia e due foto tessere.
7. La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione elencata, deve essere presentata, in carta semplice, all'Ufficio protocollo dell'Ente o presso l'Ufficio competente per rilascio, Comando di Polizia Locale, corso Cavour n. 1, Beinasco.
8. Il Comando di P.L., previa verifica della documentazione allegata e del requisito della residenza presso il Comune di Beinasco, salvo esigenze integrative documentali, rilascia, entro trenta giorni, il contrassegno richiesto.
9. Il contrassegno è strettamente personale, valido su tutto il territorio nazionale e nei paesi dell'UE, per cui dovrà essere sottoscritto direttamente dal titolare, salvo le circostanze di seguito indicate:
 - a) impossibilità alla firma, attestata da idonea certificazione medica;
 - b) possesso di procura/delega alla firma, autenticata ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 6 – VALIDITÀ DEL CONTRASSEGNO

1. Il periodo di validità del contrassegno è quello indicato nella certificazione Medico Legale o nei verbali delle commissioni mediche integrate, nelle seguenti modalità:

- a) contrassegno con validità massima di 5 anni
- b) contrassegno a tempo determinato.

ART. 7 MODALITÀ DI UTILIZZO

1. Il contrassegno deve essere esposto sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità o da altro soggetto incaricato del trasporto dello stesso, in modo ben visibile, nella parte indicante il numero e la data di scadenza.
2. È un documento strettamente personale, può essere utilizzato esclusivamente dal titolare unitamente ad un valido documento di identità e non potrà essere ceduto a terzi, né duplicato, pena l'applicazione di sanzioni penali.
3. L'accompagnatore della persona con disabilità non potrà fruire del contrassegno in assenza della persona titolare.
4. Per quanto concerne la sosta in aree di parcheggio a tempo determinato, le persone con disabilità non sono tenute all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo (disco orario).
5. Il contrassegno di parcheggio per persone con disabilità non è vincolato ad uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità della persona con disabilità, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà del veicolo, purché venga utilizzato solo ed esclusivamente se l'intestatario del contrassegno si trovi a bordo, alla guida o accompagnato da terzi.

ART. 8 DECESSO O EMIGRAZIONE DEL TITOLARE DEL CONTRASSEGNO

1. In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione del contrassegno all'Ufficio che ne ha curato il rilascio.
2. In caso di emigrazione in un altro comune di residenza, il titolare del contrassegno è tenuto alla restituzione agli uffici preposti.

ART. 9 - TIPOLOGIE DELLE AREE DI SOSTA RISERVATE AI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

1. Vengono distinte n. 2 tipologie di stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio delle persone con disabilità:
 - a) Stallo generico: individuato a terra con strisce di colore giallo e contrassegnato con segnaletica verticale conforme al Codice della Strada. In questa area possono parcheggiare tutti i possessori di contrassegno purché la persona che ne ha la titolarità sia a bordo del veicolo impiegato;
 - b) Stallo riservato: individuato a terra con strisce di colore giallo e contrassegnato con idonea segnaletica verticale conforme al Codice della Strada. Sul cartello verticale dovrà essere indicato il numero dell'autorizzazione. In questo stallo può parcheggiare solo il possessore del contrassegno indicato sul pannello.
2. In linea generale gli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità devono:
 - a) essere delimitati da strisce gialle;

- b) avere l'apposito simbolo dipinto sul terreno;
 - c) essere affiancati dallo spazio libero necessario per aprire lo sportello del veicolo, fare manovra e salire sul marciapiede; detto spazio dovrà essere munito di scivolo e identificato dalla relativa segnaletica verticale e orizzontale.
3. Le dimensioni minime sono quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151.

ART. 10 – ISTITUZIONE E RICHIESTA DI UN PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ “NON PERSONALIZZATO”

1. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di monitorare e valutare sulla base della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio, con cadenza di almeno ogni cinque anni in via ordinaria, la disposizione dei parcheggi per le persone con disabilità nell'ambito della città, verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione.
2. Nelle aree di parcheggio pubbliche o private aperte al pubblico deve essere previsto un posto auto riservato a persone con disabilità ogni 50 posti e ulteriore frazione di 50.
3. Preferibilmente lo stallone sarà realizzato il più possibile vicino ad edifici pubblici, esercizi commerciali, farmacie o comunque luoghi frequentati (art. 11 D.P.R. 503/1996).
4. Gli utenti interessati all'istituzione di uno stallone (non personalizzato) riservato ai mezzi a servizio delle persone con disabilità possono inoltrare richiesta all'Ufficio di Polizia Locale del Comune che emetterà apposito atto autorizzativo valutando l'effettiva necessità sulla base dei seguenti parametri:
 - a) presenza di requisiti minimi previsti dal Codice della strada per la realizzazione di uno stallone di sosta; non sarà pertanto consentita l'istituzione di uno stallone in assenza dei suddetti requisiti;
 - b) presenza di altri stalli della stessa tipologia in numero adeguato ai minimi di legge; lo stallone potrà essere considerato non necessario qualora siano presenti altri stalli nel numero richiesto, salvo che ricorrano circostanze particolari da valutare, quali ad esempio l'effettivo stato di ridotte capacità motorie del richiedente;
 - c) presenza di uno o più posti auto interni nella disponibilità del soggetto richiedente, come da dichiarazione che dovrà essere fornita all'atto della richiesta.
5. La richiesta dovrà essere presentata secondo l'apposito modello messo a disposizione dall'ufficio di Polizia Locale o scaricabile dal sito istituzionale del Comune, allegando la documentazione in esso richiesta.
6. La richiesta di istituzione dovrà essere presentata direttamente al Comando di P.L. (in forma cartacea a mano o tramite posta ordinaria, ovvero via PEC all'indirizzo polizialocale.beinasco@legalmail.it oppure protocollo.beinasco@legalmail.it).

ART. 11 – PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI STALLI DI SOSTA PER PERSONE CON DISABILITÀ “PERSONALIZZATI”

1. Ai sensi dell’art. 381 comma 5 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di disabilità della persona interessata, il Comune può, con propria ordinanza, assegnare, a titolo gratuito, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità autorizzate ad usufruirne.
2. Tale agevolazione può essere attuata se l’interessato che ne ha diritto non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile agevolmente, oppure se presenta una disabilità con condizioni particolarmente gravi.
3. La richiesta di istituzione potrà essere presentata direttamente al Comando di P.L. o tramite PEC all’indirizzo polizialocale.beinasco@legalmail.it, oppure al protocollo del Comune di Beinasco (in forma cartacea a mano, ovvero via PEC all’indirizzo protocollo.beinasco@legalmail.it), allegando, tra l’altro, l’autocertificazione che stabilisce che non si è titolari di altri parcheggi condominiali e/o garage.
4. Qualora l’ufficio competente trasmetta all’interessato richiesta di perfezionamento della documentazione presentata, questa dovrà pervenire entro il termine indicato nella richiesta di integrazione. In difetto di integrazione documentale, l’ufficio procederà all’archiviazione delle domande, dandone dovuta comunicazione al richiedente.
5. L’ufficio di Polizia Locale, qualora l’istanza fosse completa, verificherà la sussistenza dei requisiti tecnici sul tratto stradale interessato.
6. In seguito alla verifica, che verrà ufficializzata con apposito verbale, l’ufficio di Polizia Locale provvederà all’assegnazione dello stallò o, al contrario, al diniego.
7. L’Ufficio di Polizia Locale, valutati tutti gli aspetti necessari, potrà determinare la realizzazione, nei pressi dell’abitazione del richiedente, ovvero della propria attività lavorativa, di uno stallò di tipo “non personalizzato”, nonostante si tratti di richiesta di stallò “personalizzato”.
8. Verificata la sussistenza dei requisiti, acquisiti e verbalizzati i prescritti pareri, verrà predisposta la necessaria ordinanza di istituzione di stallò “personalizzato” che verrà pubblicata all’Albo Pretorio e notificata al richiedente.
9. Il numero del contrassegno dovrà essere riportato in modo ben visibile sulla segnaletica verticale da posizionarsi in corrispondenza dello stallò assegnato, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza.
10. Lo stallò di tipo personalizzato sarà ad esclusivo utilizzo della persona titolare del contrassegno indicato nella segnaletica verticale e non può essere occupato da nessun altro veicolo, nemmeno se munito di contrassegno per persone con disabilità e/o che non abbia trovato liberi gli stalli di sosta di tipo generico, eventualmente presenti nelle vicinanze.

11. Periodicamente, gli uffici competenti potranno effettuare controlli per accertare il perdurare dei requisiti prescritti nei confronti di coloro ai quali è stata concessa la sosta personalizzata presso l'abitazione o il luogo di lavoro e, eventualmente, valutare per la dismissione dello stallò in questione o per la variazione in stallò generico.
12. Nel caso di trasferimento in altro Comune della residenza o domicilio del titolare di contrassegno, questi o il suo curatore/tutore, dovranno comunicare al Comune l'avvenuto trasferimento con conseguente cessazione delle condizioni che hanno determinato la realizzazione dello stallò.
13. Nel caso di decesso della persona con disabilità a cui è stato assegnato uno stallò di sosta, i familiari sono tenuti a comunicare l'avvenuta cessazione delle condizioni che hanno determinato la realizzazione dello stallò assegnato, consegnando al Comando di P.L. il contrassegno autorizzativo entro 30 giorni.

ART. 12 – RIEPILOGO FASI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STALLO DI TIPO PERSONALIZZATO O NON PERSONALIZZATO

1. In sintesi le fasi per la realizzazione di uno stallò di sosta riservato alle persone con disabilità, sia esso di tipo personalizzato o generico, saranno distinte come segue:
 - a) Ricezione dell'istanza redatta secondo le modalità previste nell'art. 11;
 - b) Verifica da parte del Comando di Polizia Locale della completezza della documentazione allegata all'istanza;
 - c) Esame della richiesta da parte della Polizia Locale, sopralluogo sul posto oggetto della richiesta con emissione del relativo parere;
 - d) Redazione dell'eventuale ordinanza dello stallò "personalizzato" o "generico" ovvero, in caso di diniego, comunicazione all'utente dell'esito negativo delle valutazioni da parte dell'ufficio preposto;
 - e) In caso di esito positivo, realizzazione dello stallò, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, che sarà concretizzata dalla ditta incaricata.

ART. 13 – ATTI VIETATI

1. Sono vietati, nello specifico, i seguenti atti:
 - a) esporre impropriamente l'apposito contrassegno al di fuori delle condizioni dell'uso legittimo;
 - b) avvalersi delle facoltà del contrassegno con automezzi che non siano condotti dallo stesso titolare o che non siano destinati a servizio diretto della persona titolare del contrassegno;
 - c) sostare negli stalli di sosta personalizzati riservati ai veicoli a servizio delle persone con disabilità e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale;
 - d) sostare negli spazi riservati ad altre categorie, ad esempio: fermata autobus, stalli di carico e scarico, spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con

un bambino di età non superiore a due anni, muniti di apposito permesso (c.d. “stalli rosa”), ecc.

- e) sostare in corrispondenza di curve, intersezioni, passi carrai;
- f) sostare dove vige il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata;
- g) sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi, e in tutti gli altri casi previsti dagli artt. 157 e 158 del vigente Codice della Strada.

ART. 14 – SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento comunale verranno perseguite mediante l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale.